

Blocco dei licenziamenti. Altri 3 mesi dal D.L. Rilancio | Le procedure di licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione

L'articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha modificato l'articolo 46 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), portando a cinque mesi il termine (a dopo Ferragosto) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Nel dettaglio, la disposizione, nel modificare il comma 1 dell'articolo 46 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall'articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Su tale questione è ora intervenuto l'INPS, che nel riportare

quanto sostenuto dall'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale "l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dove 'non rileva ... il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore'", ha precisato che "in ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.